

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

---

36° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MARZO 1998

---

**Presidenza del presidente SCIVOLETTO**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1981) Proroga di termini nel settore agricolo**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 3, 4 e passim
BARRILE ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ), relatore alla Commissione . . . . .	2, 5, 6 e passim
BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole . . . . .	3, 4, 5 e passim
CUSIMANO ( <i>AN</i> ) . . . . .	17
GERMANÀ ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	3, 4, 7 e passim
MARINI ( <i>Misto</i> ) . . . . .	19
MINARDO ( <i>per l'UDR: CDU-CDR-NI</i> ) . . . . .	5, 19, 21
MURINEDDU ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	18
PREDA ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	17, 18

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **(2981) Proroga di termini nel settore agricolo**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2981, sospesa nella seduta del 24 marzo scorso nel corso della quale sono stati illustrati tutti gli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge in esame e sono stati altresì ritirati alcuni emendamenti da parte del senatore Piatti.

Comunico che dei due emendamenti riformulati dal senatore Staniscia è già pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento 6.2 (nuovo testo), mentre deve pervenire il parere sull'emendamento 6.1 (nuovo testo). Invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a formulare i pareri sulle proposte emendative in discussione, articolo per articolo.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli:

#### Art. 1.

*(Immissione in circolazione delle motoagricole)*

1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1998.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

#### Art. 1.

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «solo per le macchine motoagricole già in circolazione».*

1.1 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Non si comprende bene la motivazione dell'emendamento in esame, anche alla luce del fatto che un emendamento di questa natura esclude tutte le macchine che attualmente si trovano nelle sedi delle concessionarie, e non se ne capisce la ragione. Proprio a causa di tali perplessità, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

GERMANÀ. Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento, ne ribadisco la validità soprattutto dal punto di vista degli imprenditori agricoli. L'emendamento ha una sua logica in quanto si riferisce solo alle macchine motoagricole già in circolazione. Quando con la proroga di termini si cerca di superare il nuovo codice della strada si favoriscono magari quelle aziende che, come giustamente ha detto il Sottosegretario, hanno al loro interno delle macchine motoagricole che non possono più circolare, ma si danneggiano notevolmente gli agricoltori, infatti fra un anno, quando non ci sarà più la proroga di termini, gli agricoltori, che teoricamente dovremmo aiutare (ma a questo punto non andiamo loro incontro), si troveranno a dover dismettere e buttare via le macchine perchè non potranno mai più utilizzarle.

Mi chiedo pertanto se stiamo perseguendo gli interessi delle industrie che producono macchine motoagricole o quelli degli agricoltori. Se nostro interesse è andare incontro agli agricoltori, dovremmo metterli in condizione di non spendere soldi tra un anno. Noi vorremmo aiutarli, ma in questo modo il danneggiamo.

PRESIDENTE. Il collega Germanà è convinto che gli agricoltori vengano danneggiati, ma i produttori agricoli mi hanno sollevato un problema opposto.

GERMANÀ. Se io compro una macchina che non può circolare sulla strada, l'anno venturo sarò costretto a buttarla o a spendere soldi per adeguarla.

PRESIDENTE. Ma se è regolarmente immatricolata...

GERMANÀ. Comunque non può circolare, tant'è vero che chiediamo una proroga di termini. Quindi, a mio avviso, si cerca di non affrontare seriamente il problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Ricordo che ho ritirato l'emendamento 1.0.1, relativo alla guida delle macchine agricole, non perchè la tematica non sia attuale, quanto per non introdurre materie estranee al provvedimento in discussione, tant'è vero che ho già inoltrato analoga proposta per un provvedimento all'esame dell'8<sup>a</sup> Commissione.

Passiamo agli articoli successivi:

Art. 2.

*(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)*

1. Per consentire il completamento degli adempimenti necessari per la piena attuazione degli interventi previsti nel settore della pesca ed assicurare l'espletamento dei controlli per la repressione delle frodi, le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 3583, 3586, 3537, 7974, 7977, 5001, 5002, 5003, 5050, 5059 e 8600 dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno 1997, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo entro l'anno 1998.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole: «3586, 3537» con l'altra: «1605».*

2.1

IL RELATORE

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il Governo esprime parere favorevole.

GERMANÀ. Intendo dichiarare il mio voto favorevole sia sull'emendamento in esame che sull'intero articolo 2, anche se ritengo che i fenomeni mucilluginosi non siano circoscritti all'alto Adriatico, come detto nella relazione introduttiva, poichè tante altre zone hanno avuto problemi di questo tipo. Sembra che la mucillagine sia un problema occasionale, che non crea grossi danni; invece in futuro dovremo prestare più attenzione a questo tipo di aiuti. Analogamente, mi chiedo se solo la Sicilia sud-orientale sia stata colpita dal fenomeno meteomarinico, o se non ne siamo state interessate altre zone della nostra nazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo modificato.

**È approvato.**

## Art. 3.

*(Denuncia dei pozzi)*

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è prorogato al 30 novembre 1998. Le regioni adottano, entro il 31 luglio 1998, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la comunicazione al Sindaco inviata entro i venti giorni precedenti l'inizio dei lavori sostituisce la preventiva autorizzazione urbanistica.».

3.1

MINARDO

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Anche il parere del Governo è contrario.

MINARDO. Signor Presidente, vorrei conoscere le motivazioni del parere contrario sia del relatore sia del Sottosegretario, dal momento che la formulazione dell'emendamento 3.1 ricalca una analoga disciplina già prevista nella legge collegata alla manovra di bilancio 1998. Non capisco il motivo per cui il Governo una volta è a favore e una volta è contro. Chiedo al rappresentante del Governo di effettuare un supplemento di indagine per motivare il proprio parere contrario all'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Senatore Minardo, è necessario chiarire alcuni aspetti. Se, come lei afferma, il contenuto dell'emendamento è già previsto nella legge collegata, l'emendamento stesso sarebbe pleonastico.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. In tal senso c'è un parere contrario del Ministero dei lavori pubblici. Comunque sono disponibile ad accogliere la richiesta del senatore Minardo.

PRESIDENTE. Preso atto della disponibilità di chiarezza del Sottosegretario, di accantonare l'emendamento 3.1 e conseguentemente l'articolo 3.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.  
Passiamo dunque all'articolo 4:

#### Art. 4.

##### *(Supporto alla programmazione agricola nazionale)*

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dal comma 4 dell'articolo 14, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento.

##### *Sopprimere l'articolo.*

4.1 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI

Faccio presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul mantenimento dell'articolo.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento, in quanto nel corso della discussione generale e dell'illustrazione dell'emendamento stesso è stata evidenziata l'utilità del mantenimento del gruppo di supporto tecnico presso il Ministero delle politiche agricole, previsto dall'articolo 4, al fine di agevolare di lavoro di elaborazione della programmazione agricola nazionale.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il Governo non può che ribadire il parere contrario sull'emendamento soppres-

sivo dell'articolo 4, già annunciato in sede di discussione generale quando il senatore Germanà sollevò la questione.

Osservazioni critiche si possono anche muovere nei confronti del lavoro svolto dal gruppo di supporto tecnico, ma non si può mettere in discussione il gruppo che, a mio avviso, è uno strumento indispensabile ed utile per l'attività del Ministro. I documenti frutto del lavoro del gruppo sono a disposizione dei parlamentari. Inoltre, come ho già ricordato, il gruppo di supporto ha esaminato problemi di grande rilevanza connessi al riordino delle strutture del Ministero, relativamente ad esempio alla figura dell'agenzia.

Il gruppo di supporto deve essere la sede in cui si realizza la partecipazione della componente tecnico-scientifica, che è altra cosa rispetto ai funzionari del Ministero, che per funzione sono al servizio del Ministro e dunque non c'è bisogno di inserirli nel gruppo di supporto. Debbono invece essere rappresentate personalità del mondo accademico e tecnico-scientifico che altrimenti non avrebbero modo di dare un contributo. Dunque sono per il mantenimento del gruppo di supporto inteso in questo modo.

GERMANÀ. Pur essendo contrario alla creazione di altri nuovi posti che la maggioranza gestisce in maniera piuttosto statalista, in questo caso ha ragione il Sottosegretario quando afferma che il gruppo di supporto tecnico deve essere formato da persone qualificate estranee al Ministero, alle quali è giusto trovare uno spazio ed una retribuzione: se in esso fossero presenti soltanto componenti del Ministero, non si comprende quale sarebbe l'ulteriore apporto che potrebbero dare.

Abbiamo comunque chiesto la soppressione dell'articolo perchè se questo gruppo si è occupato della programmazione agricola nazionale, a giudicare dai risultati della stessa (a partire dal latte fino al riso, alla soia, all'olivocoltura) di danni ne ha fatti già parecchi. Invito dunque la Commissione a sopprimere l'articolo in modo che vadano tutti a casa.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

**È approvato.**

#### Art. 5.

##### *(Operazioni di credito agrario)*

1. A favore delle aziende agricole delle Regioni Puglia e Calabria, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate, fino a dodici mesi, le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 dicembre 1997. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità,

si applicano anche a favore delle aziende agricole di altre aree a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento del reddito aziendale.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate prorogate opera il fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 6 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

5.56

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5.

1. Al fine di consentire il mantenimento dell'attuale livello di occupazione pregiudicato dalla crisi che interessa il comparto olivicolo, alle aziende agricole ricadenti nelle regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, nonché nelle aree olivicole individuate dalle altre regioni interessate, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 2 finalizzate alla ricostituzione del capitale di anticipazione che non trova reintegrazione a causa della crisi di mercato.

2. I crediti agrari di esercizio, nella misura di cui al comma 4, contratti dalle aziende agricole nell'anno 1997 e che andranno a scadere sino al 2 luglio 1998 sono prorogati di 12 mesi. Le rate dei crediti agrari di soccorso, contratti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 così come modificata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, già scaduti e che andranno a scadere nel periodo dal 31 dicembre 1996 al 2 luglio 1998 sono prorogati di 12 mesi, per un importo massimo calcolato ai sensi del comma 4.

3. Le rate di mutuo di miglioramento, di consolidamento avvenuto ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio

1991, n. 31, e successive modificazioni, di acquisto della proprietà diretta o coltivatrice erogati ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono prorogate di 12 mesi per un importo massimo calcolato ai sensi del comma 4. L'importo ammissibile a proroga è pari o inferiore alla somma risultante dall'applicazione dei vigenti parametri regionali relativi al credito agrario di esercizio, alle superfici olivetate di ogni azienda interessata. L'importo complessivamente prorogabile non può superare il doppio della somma risultante dal calcolo previsto al comma 4. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di avvenuto pagamento alle scadenze contrattuali.

4. Le agevolazioni recate al comma 2 si attueranno per quanto non in contrasto con la presente legge con le modalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nei limiti di lire 12 miliardi, è posta a carico del fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro per le politiche agricole con proprio decreto provvederà al riparto dei fondi. Il riparto dei fondi sarà ancorato in misura direttamente proporzionale alle superfici olivetate delle regioni interessate calcolando al 50 per cento le superfici promiscue.».

5.59

GERMANÀ, BETTAMIO

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. A favore delle aziende agricole delle Regioni Puglia e Calabria, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, nonché delle cooperative olivicole ed olearie, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate, fino a dodici mesi, le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole, nonché delle cooperative olivicole ed olearie di altre regioni a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile.».

5.57

SCIVOLETTO, PIATTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «delle regioni Puglia e Calabria,»; conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

5.54

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «delle regioni Puglia e Calabria».*

5.33 MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI,  
CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

*Al comma 1, sostituire le parole: «Regioni Puglia e Calabria» con le altre: «Regioni Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia».*

5.1 MONTELEONE, CUSIMANO

*Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».*

5.49 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».*

5.16 GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI, CUSIMANO, MINARDO

*Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».*

5.20 FUSILLO, PIATTI

*Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».*

5.4 MINARDO

*Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Basilicata».*

5.2 MICELE

*Al comma 1, dopo la parola: «Puglia» inserire la seguente: «Molise».*

5.3 BISCARDI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «prevalente»; sopprimere altresì le parole: «condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale».*

5.8 MINARDO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale.».*

5.12 MARINI, RECCIA, CUSIMANO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO,  
BETTAMIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «sono prorogate fino a dodici mesi» con le altre: «sono quinquennalizzate».*

5.39 MARINI, RECCIA, CUSIMANO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO,  
BETTAMIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

5.22 FUSILLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

5.48 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

5.52 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

5.60 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

*Al comma 1, dopo le parole: «e di miglioramento,» inserire le altre: «nonchè le rate di mutuo e le cambiali di quinquennalizzazione».*

5.13 MARINI, RECCIA, CUSIMANO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO,  
BETTAMIO

*Al comma 1, dopo le parole: «e di miglioramento» inserire le seguenti: «nonchè rate di mutuo o di prestiti quinquennalizzati».*

5.40 MARINI, RECCIA, CUSIMANO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO,  
BETTAMIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le altre: «31 luglio 1998.».*

5.14 MARINI, RECCIA, CUSIMANO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO,  
BETTAMIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 luglio 1998.».*

5.50 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 marzo 1998.».*

5.21 FUSILLO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997.» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1998.».*

5.61 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 marzo 1998.».*

5.10 MINARDO

*Al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 1997», sopprimere il secondo periodo.*

5.35 MURINEDDU, PEDA, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI,  
CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

*Sopprimere il comma 2.*

5.9 MINARDO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 20 per cento del prodotto lordo vendibile aziendale.».

5.51 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i fondi condotti da coltivatori diretti che siano piantati con almeno il 30 per cento di ulivi».*

5.62 GERMANÀ, BETTAMIO

*Al comma 2, sostituire la parola: «50» con l'altra: «20».*

5.7 CUSIMANO, RECCIA

*Al comma 2, sostituire la parola: «50» con l'altra: «20».*

5.11 MINARDO

*Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile».*

5.23 FUSILLO

*Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile».*

5.37 MARINI, BUCCI, GERMANÀ, BETTAMIO, CUSIMANO, MURINEDDU

*Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale.» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile aziendale.».*

5.63 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «documentato nelle scritture contabili.».*

5.15 MARINI

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «ed i fondi condotti da coltivatori diretti che siano piantati con almeno il 50 per cento di ulivi».*

5.17 GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI

*Conseguentemente all'emendamento 5.57, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni.».

5.58

SCIVOLETTO, PIATTI

*Conseguentemente agli emendamenti 5.16 e 5.17, al comma 5, sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «12 miliardi».*

5.18

GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

*Conseguentemente all'emendamento 5.12, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».*

5.43

MARINI

*Conseguentemente all'emendamento 5.39, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».*

5.44

MARINI

*Conseguentemente all'emendamento 5.40, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».*

5.45

MARINI

*Conseguentemente all'emendamento 5.14, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».*

5.47

MARINI

*Conseguentemente all'emendamento 5.52, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».*

5.53

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Al comma 5, sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «12 miliardi».*

5.38

GERMANÀ, BETTAMIO

*Conseguentemente all'emendamento 5.54, al comma 5, sostituire la parola: «6» con l'altra: «12».*

5.55

ANTOLINI, BIANCO

*Conseguentemente all'emendamento 5.13, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».*

5.30

MARINI

*Conseguentemente all'emendamento 5.15, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».*

5.32

MARINI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, della tariffa, parte II, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero non è superiore all'annata agraria per gli affitti di fondi rustici"».

5.24

FUSILLO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. I benefici previsti dal presente articolo per i quali è prevista una proroga delle scadenze sino al 31 dicembre 1998 si applicano alle aziende agrumicole della Regione siciliana danneggiate dall'attuale crisi di mercato.».

5.19

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, D'ALÌ, MINARDO

Comunico che il relatore Barrile ha presentato un ulteriore emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 5, sul quale dovrà pronunziarsi la 5<sup>a</sup> Commissione permanente, così formulato:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5.

*(Operazioni di credito agrario)*

1. A favore delle aziende agricole delle Regioni Puglia, Calabria e Sicilia, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, nonché delle cooperative olivicole di conduzione, danneggiate dalla grave crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole e delle cooperative olivicole di conduzione, di altre regioni a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole e le cooperative olivicole di conduzione, che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate prorogate opera il fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni».

5.100

BARRILE

BARRILE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 5.100 tiene conto di alcune questioni emerse nel corso della discussione generale. All'articolo 5 sono stati presentati una serie di emendamenti riguardanti le regioni maggiormente colpite dalla crisi olivicola: era dunque giusto contemplare, all'interno del disegno di legge, quelle regioni, senza peraltro trascurare le esigenze di quelle aziende che operano in regioni a vocazione olivicola in cui è accertata la grave crisi di mercato. Al tempo stesso si dovevano individuare i meccanismi per consentire alle aziende agricole di usufruire dei benefici del provvedimento, in modo particolare alla questione della produzione lorda vendibile che era oggetto di alcuni emendamenti. Si fa riferimento alle aziende olivicole di conduzione.

Il problema (insito nel contesto del provvedimento che stiamo per varare) era di evitare l'esclusione di zone italiane che hanno subito la crisi olivicola che ha interessato il nostro paese. Il riferimento alle regioni Puglia, Calabria e Sicilia si spiega con il fatto che in quelle zone c'è stato un aumento notevole di produzione nel 1997, e quindi risultano essere le regioni più colpite dalla crisi.

Ritengo che la riscrittura dell'intero articolo, che contempla e raccoglie le questioni più essenziali, possa permettere ai colleghi della Commissione di effettuare una riflessione più organica, senza doversi aggrappare allo strumento dei singoli emendamenti che darebbero una visione più parziale della situazione.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Mi riservo di esprimere al più presto un più compiuto parere sul testo del nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Invito i commissari ad esprimere una prima valutazione sull'emendamento testè illustrato, facendo presente che esso verrà esaminato solo dopo l'espressione del parere da parte della 5a Commissione.

PREDA. Pur comprendendo le motivazioni della nuova proposta, faccio presente che la spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, quantificato in 10 miliardi di lire (quindi di gran lunga inferiore), è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale; quindi, non si vanno a reperire nuove risorse per coprire queste spese. Sappiamo tutti che le risorse del Fondo, in realtà, sono già destinate a coprire la liquidazione rendicontata dalle regioni per i danni subiti nel 1997.

Non desidero risposte immediate, ma voglio soltanto sottolineare il problema. Inoltre, al di là dell'emendamento in esame, chiedo che sul Fondo di solidarietà nazionale vengano forniti alla Commissione dei dati al fine di valutarne l'utilizzo e la capienza.

PRESIDENTE. Essendo il proponente dell'emendamento 5.58, posso ricordare che anche questo emendamento prevede una copertura finanziaria di 10 miliardi con ricorso al Fondo di solidarietà nazionale. Su di esso la 5a Commissione ha espresso parere favorevole dopo aver analizzato gli impegni del Fondo stesso e dopo aver verificato che fino a dieci giorni fa era largamente non impegnato. Ritengo che il sottosegretario Borroni ci potrà fornire una risposta la prossima settimana, dopo una verifica degli impegni del Fondo, al fine di fugare le preoccupazioni fondate espresse dal collega Preda.

CUSIMANO. Condivido le preoccupazioni espresse dal senatore Preda. Inoltre sollecito il Governo ad incrementare le risorse assegnate al Fondo di solidarietà nazionale alla luce delle varie richieste che sono state avanzate.

PREDA. Sono perfettamente d'accordo.

GERMANÀ. Prima di riformulare l'articolo 5 sarebbe opportuno valutarlo con molta attenzione, perchè i dubbi che ho manifestato nelle precedenti sedute oggi diventano certezze.

L'obiettivo di fondo dell'articolo 5, e di tutto il disegno di legge relativo alla proroga di termini, è di dare una risposta alla grave crisi di mercato nella campagna di produzione 1997-1998 che ha colpito soprattutto il settore dell'olivicoltura. Infatti si può notare che il prezzo di mercato della produzione delle olive, nella scorsa campagna 1996-1997 si era attestato sulle 140.000-160.000 lire il quintale.

Mi auguro che la riformulazione dell'articolo 5 sia molto chiara. Il relatore ha parlato delle cooperative olivicole e delle aziende agricole, ma personalmente ritengo che il provvedimento non sia predisposto nè per le une nè per le altre, bensì per la grave crisi di mercato verificatasi nella campagna di produzione 1997-1998. Questo è il nostro obiettivo.

Inoltre, l'emendamento dovrebbe essere riscritto in modo chiaro nella parte in cui parla del «50 per cento della produzione», perchè è chiaro che si fornisce all'agricoltore uno strumento futuro per razionare involontariamente le proprie terre: ossia l'agricoltore sarà costretto a dividere la parte che riguarda l'olivicoltura da quella adibita alla floricoltura, e così via.

Noi abbiamo il dovere preciso di difendere una campagna, quella dell'annata 1997-1998, che è andata male. Ecco il motivo per cui tentavo, con l'emendamento proposto all'articolo 5, di riformulare questo aspetto in modo più chiaro. Quando un testo è scritto in modo chiaro, non c'è bisogno di stabilire quali sono le aziende agricole, chi sono i produttori, e così via, ed è più facile evitare le complicazioni burocratiche che affliggono l'Italia, dove magari si paga qualcuno per far dire che un'azienda ha determinate caratteristiche.

MURINEDDU. Mi riesce difficile capire la distinzione tra le aziende che operano nelle altre regioni a vocazione olivicola alle quali vengono applicati i medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità. Non riesco a capirne il motivo, dal momento che entrambe le situazioni sono riferite alla grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

Vorrei inoltre che si chiarisse il significato dell'espressione «in cui è accertata la grave crisi» contenuta nell'ultima parte del comma 1, perchè mi sembra che si riferisca al presente mentre la crisi riguarda il passato, a meno che l'accertamento non sia da attribuire ad un'operazione ancora da fare. Risulterebbe migliore una formulazione del tipo «in cui è stata accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio»: in tal modo sarebbe più chiaro che ci si riferisce ad una situazione che si è verificata, per la quale si provvede ad intervenire in ragione dei danni subiti e, al momento, accertati. Se invece si tratta di un'operazione che deve ancora effettuarsi, perchè in ogni caso bisogna rispondere alla crisi, allora la formulazione dovrebbe essere diversa: «in cui sono in corso di accertamento» oppure «in cui si faranno accertamenti circa la grave crisi di mercato». È

una questione importante perchè bisogna vedere con quali modalità si procede a questi accertamenti, chi li opera ed entro quali tempi.

PRESIDENTE. Voglio dar conto di una dichiarazione del Governo resa dal sottosegretario Borroni alla Commissione XIII della Camera il 27 gennaio scorso, che è alla base anche della proposta emendativa del relatore. Secondo il Sottosegretario, va infatti tenuto presente che «dalle stime elaborate durante i giorni della protesta dei produttori si ipotizzava una produzione di olio di oliva in Italia compresa tra i 6 e i 6,3 milioni di quintali. Si tratta dunque di una tipica annata di carica assai diversificata nelle diverse regioni olivicole italiane, ma comunque con un incremento superiore al 60 per cento in Puglia, intorno al 120 per cento in Calabria e vicino al 95 per cento in Sicilia. Tale incremento peraltro non ha trovato riscontro nelle altre regioni...». Alla base della proposta del relatore c'è uno studio del Ministero che porta a queste valutazioni: non si tratta dunque di una mediazione di ordine campanilistico.

Per quanto riguarda le preoccupazioni del senatore Murineddu sulla formulazione dell'emendamento, vorrei dire che mentre per la Puglia e la Calabria è stata già accertata la crisi, per le altre ragioni quello dell'accertamento è un processo in corso, almeno così mi pare emerge dalla lettura: altrimenti il discorso già chiuso e il riferimento sarebbe un fatto astratto che non porterebbe ad alcuna conclusione operativa.

MINARDO. L'emendamento testè presentato dal relatore a mio avviso non risolvere il problema, o almeno non esprime quello che la Commissione intendeva far emergere, per quanto riguarda il comma 2 in cui si dice che sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile. Le aziende che hanno oliveti specializzati sono pochissime, almeno in Sicilia dove, anche se ci sono oliveti specializzati, l'ordinamento culturale delle aziende non è soltanto ed esclusivamente ad oliveto ma è misto: ciò significa che su 50 ettari di terreno la parte a oliveto specializzato è di 20, mentre gli altri 30 ettari sono a seminativo agricolo, e dunque l'azienda non può avere i benefici previsti dall'articolo. In tal modo non risolviamo il problema e vengono penalizzati specialmente gli olivicoltori che hanno produzioni miste.

MARINI. Le dichiarazioni del Sottosegretario mi confortano un po' rispetto alle tesi che aveva sostenuto in questa Commissione. Ringrazio il Sottosegretario perchè conferma l'impostazione che avevo dato al provvedimento: stiamo cercando infatti di alleviare la situazione di disagio economico di quelle aree del paese e di quelle aziende che hanno avuto una grossa produzione ma che, dovendo fare i conti con una ampia crisi di mercato, non riescono a vendere il prodotto per ricavarne i costi di produzione.

Nel corso di alcuni incontri con i produttori, soprattutto giovani agricoltori, mi è stato fatto rilevare che, secondo il mercato di una settimana

fa in Calabria, l'olio extravergine viene pagato al produttore 3.600-3.700 lire al chilo, il vergine d'oliva 2.200-2.300, il lampante 1.500-1.600: dunque, se si dovesse vendere a questi prezzi si andrebbe sotto costo, per cui è meglio conservare il prodotto in modo che successivamente all'immissione sul mercato di olio che viene da fuori si possa sperare in una ripresa, per vendere. Ma per fare questo è necessario, la proroga dei prestiti in scadenza, che non sono solo quelli di conduzione ma sono di diversa natura.

La proposta del relatore, cioè lo sforzo volto a trovare una soluzione, per quanto encomiabile, non fornisce risposte a questo problema, benchè la copertura finanziaria prevista per i maggiori oneri derivanti dal disegno di legge sia ampiamente sufficiente a contenere tutte le fattispecie esistenti che i miei emendamenti tentano di ricomprendere.

Al collega Minardo voglio dire che capisco la sua preoccupazione, e cioè il problema di quelle aziende che hanno una produzione lorda vendibile riferita all'olio inferiore al 50 per cento; ma è anche vero che stiamo dando una risposta alla crisi economico-finanziaria delle aziende il cui reddito proviene soprattutto dall'ulivo. Il reddito dell'azienda è quello che proviene da tutte le colture praticate nella stessa azienda. Quando la produzione lorda dell'azienda è inferiore al 50 per cento la questione è diversa, perchè i minori redditi potrebbero determinare il collasso finanziario.

Vorrei ricordare ai colleghi che nei giorni passati in alcune regioni vi è stata una gravissima calamità. In Calabria (regione che conosco alla perfezione e quindi ne posso parlare, ma penso che lo stesso sia accaduto anche in Sicilia) si è registrata una temperatura al di sotto di zero gradi per circa dieci giorni. Ciò ha significato la distruzione totale di tutta la produzione agrumicola e anche della fioritura olivicola. Con il provvedimento in esame dovremmo anche dare una risposta, seppure parziale, al problema. E' chiaro che non mi riferisco genericamente alle gelate di pochi giorni fa, perchè mi rendo conto che non possiamo farvi fronte, ma al settore dell'olivicoltura.

Io quindi mantengo gli emendamenti da me presentati al testo originario dell'articolo 5, che ritengo essenziali, perchè altrimenti per le aziende che operano in Calabria il provvedimento rischia di rivelarsi inutile: ho ribadito questo anche in sede regionale in questi giorni, e ne sono sempre più convinto.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Vorrei precisare che l'obiettivo di fondo del provvedimento è quello di dare una risposta alla crisi di mercato del settore olivicolo. Per tutto quanto riguarda eventuali danni derivanti da calamità naturali sopperisce la legge n. 185 del 1992, che si attiva automaticamente su proposta della regione. Pertanto non capisco il motivo per cui si debbano tirare in ballo altri fenomeni di crisi che hanno una risposta legislativa specifica ed automatica, senza bisogno di ulteriori leggi ed interventi del Parlamento: mi sembra un ragionamento improprio.

In secondo luogo il provvedimento in esame, al di là della capacità di comprensione o meno, affronta un tema ben preciso riferito alle aziende olivicole, inizialmente allocate in Puglia e in Calabria, mentre in seguito ai ragionamenti intercorsi e con il sostegno del Governo si è rilevato che interessa anche la Sicilia, e che comunque non esclude altre aree olivicole italiane. È giusto che il Governo e il Parlamento intervengano per quelle imprese a prevalente produzione olivicola in cui risulta chiaro che la crisi è propria del settore olivicolo. Non trovo nulla di scandaloso in tutto ciò.

MINARDO. Il 50 per cento della produzione è alto.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Allora bisogna chiarire che con questo provvedimento vogliamo che tutti gli agricoltori italiani (anche io che ho un bonsai d'olivo in un vaso) abbiamo diritto alla proroga delle cambiali che vengono utilizzate per altro.

Il provvedimento in esame si limita alla proroga delle cambiali agrarie; entreremo in seguito nel merito della dizione contenuta nel disegno di legge del Governo e nell'emendamento per vedere se contempla tutte le fattispecie di credito agrario, comunque il provvedimento è finalizzato alle imprese a prevalente produzione olivicola.

Quindi mi è sembrato giusto e doveroso proporre la riformulazione dell'emendamento per contemplare la situazione nel modo più oggettivo possibile. Anzichè parlare di reddito aziendale, cosa che giustamente è stata eccepita dal momento che il reddito aziendale molto spesso viene «intrappolato» nel reddito dominicale, si è preferito parlare di produzione lorda vendibile, naturalmente per le aziende a prevalente produzione olivicola, considerato che il provvedimento riguarda la crisi olivicola. Se ha un altro scopo, allora è necessario metterlo in evidenza e affermarlo con chiarezza e onestamente. Dopo entreremo nel merito della questione delle fattispecie aziendali che ne usufruiscono. Se qualcuno continua a non essere del tutto convinto, può dare dei suggerimenti per entrare nel concreto della situazione.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Vorrei intervenire solo per sostenere le ragioni esposte dal relatore. Se non vengono individuati con certezza e rigore i destinatari delle provvidenze, si finirà con il complicare la situazione, e una volta che si apre un varco è evidente che si creano le condizioni per rischiare di non apportare alcun contributo effettivo alle aziende che sono state effettivamente colpite dalla crisi di mercato. È chiaro che altre imprese che non producono solo olio d'oliva hanno altri strumenti per assicurarsi il reddito, pur in presenza di un danno subito; ma ci sono aziende, quelle a prevalente indirizzo olivicolo, che, se colpite da una crisi che interessa soprattutto il settore olivicolo subiscono un danno molto forte. Pertanto sono a favore dell'atteggiamento di rigore cui ha fatto riferimento il relatore.

GERMANÀ. Chiaramente sono necessari certezza e rigore, ma anche un indirizzo. Ho dei dubbi sul significato di vocazione olivicola, che può averla qualsiasi terreno.

Inoltre, con riferimento al comma 2 dell'emendamento 5.100, laddove si parla di «produzione lorda vendibile», vorrei sapere a quale anno ci si riferisce. È necessario saperlo proprio per fare chiarezza, perchè si può oscillare dalle 50.000 lire alle 140.000 lire, così come previsto nella relazione. Bisogna cambiare la dizione o riferirla ad un anno preciso.

PRESIDENTE. Propongo di proseguire l'esame dell'emendamento 5.100 dopo l'espressione del parere da parte della 5<sup>a</sup> Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA



